



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Ing. Giulio Epis
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Avv. Claudia Marinozzi
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Elena Nossa
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Clara Barinetti
Dott.ssa Ylenia Del Prato
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott. Stefano Macalli
Dott.ssa Federica Minaudo
Dott.ssa Claudia Zonca

Circolare n. 15 del 13/03/2026

- 1) Le news di marzo
- 2) Scade il 31 marzo 2026 la comunicazione al GSE per i crediti 4.0
- 3) In vista dell'imminente collegamento tra pos e RT arrivano utili indicazioni dall'Agenzia delle Entrate
- 4) Aliquote contributive INPS 2026 per artigiani e commercianti
- 5) Gli ultimi chiarimenti riguardanti i contribuenti forfettari

1) Le news di marzo

Pubblicati i minimali e i massimali ENASARCO

La Fondazione Enasarco ha pubblicato i minimali e i massimali contributivi per l'anno 2026, aggiornati in base all'indice ISTAT. Dal 1° gennaio 2026, il minimale annuo è pari a 515 euro (plurimandatario) e 1.026 euro (monomandatario) per rapporto, mentre i massimali previsti sono pari a 30.478 e 45.717 euro, con aliquota confermata al 17%.

Credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive riferite al 2024

Il Dipartimento per lo Sport ha reso note le indicazioni operative relative al credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive riferite al 2024 rivolto alle imprese che sostengono spese di sponsorizzazione nei confronti di soggetti sportivi. L'agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per gli investimenti effettuati nel periodo tra il 10 agosto 2024 e il 15 novembre 2024.

La richiesta del beneficio deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica dedicata, disponibile dallo scorso 17 febbraio 2026 e attiva fino alle ore 23.59 del 18 aprile 2026.

Innalzamento soglie INTRASTAT

Con la determinazione n. 84415 del 3 febbraio 2026, l'Agenzia delle dogane ha innalzato da 350.000 euro a 2.000.000 euro la soglia per l'obbligo di presentazione mensile degli Intra 2-bis (acquisti di beni) a decorre dal 1° gennaio 2026.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo

Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte

Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

L'arco temporale a cui fare riferimento per verificare l'obbligo di presentazione degli Intrastat acquisti di beni mensili è quella dei 4 trimestri precedenti.

Qualora gli acquisti di beni intraUE siano inferiori a 2.000.000 euro in ciascuno dei 4 trimestri precedenti, non vi è obbligo di presentazione del modello Intra 2-bis, se invece, gli acquisti di beni intraUE sono pari o superiori a 2.000.000 euro in almeno uno dei 4 trimestri precedenti, vi è obbligo di presentazione del modello Intra 2-bis.

Si segnala che restano immutate le regole nei confronti dei soggetti passivi, rispettivamente per:

- **cessioni di beni:** il modello Intra 1-bis deve essere presentato con periodicità trimestrale se le cessioni di beni sono pari o inferiori a 50.000 euro in ciascuno dei 4 trimestri precedenti oppure con periodicità mensile se le cessioni di beni sono superiori a 50.000 euro in almeno uno dei 4 trimestri precedenti;
- **prestazioni di servizi:** il modello Intra 1-quater deve essere presentato con periodicità trimestrale se le prestazioni di servizi sono pari o inferiori a 50.000 euro in ciascuno dei 4 trimestri precedenti oppure con periodicità mensile se le prestazioni di servizi sono superiori a 50.000 euro in almeno uno dei 4 trimestri precedenti.

Il modello EAS

La presentazione del modello EAS costituisce un adempimento "una tantum" da effettuarsi entro 60 giorni dalla costituzione dell'ente, e va ripresentato unicamente in caso di variazione di talune informazioni fornite nel modello inviato precedentemente. La comunicazione delle variazioni deve avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e pertanto, entro il prossimo 31 marzo 2026 dovranno essere comunicate, mediante ripresentazione telematica del modello EAS, le variazioni "*rilevanti*" intervenute nel corso dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025.

La mancata trasmissione del modello EAS (previsto dall'art. 30, comma 1, D.L. n. 185/2008) consegue oltre che una specifica sanzione di tipo amministrativo pari a 250 euro, la conseguenza di non poter applicare il regime fiscale di favore previsto ai fini delle imposte dirette dall'art. 148, TUIR e consistente nella decommercializzazione dei corrispettivi specifici ricevuti da associati e tesserati.

Le riforme del Terzo Settore (L. 106/2016) e dello sport (L. 86/2019) hanno modificato l'aspetto soggettivo di applicazione della disciplina, pur con diverse considerazioni che devono essere svolte per sport e terzo settore in ragione della non completa attuazione della disciplina per tale ultimo comparto. In particolare:

- l'articolo 94, comma 4, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) esonera i soggetti che assumono la qualifica di ETS (Enti del Terzo settore) dall'obbligo di presentazione del modello EAS;
- il D.Lgs. n. 120/2023 prevede che gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel RAS (Registro nazionale delle attività sportive) non saranno più tenuti alla trasmissione del modello EAS per l'anno 2026.

Bonus pubblicità 2026

Il credito di imposta per le spese di pubblicità sostenute tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026 richiede quale principale requisito oggettivo l'effettuazione di investimenti agevolabili maggiori rispetto al 2025 e consiste in un credito di imposta calcolato nella misura del 75% del valore incrementale (il valore complessivo deve superare di almeno l'1% quello dell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione).

I soggetti che possono beneficiarne sono le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale.

Per accedere al credito d'imposta, **entro il 1° aprile 2026**, è obbligatorio presentare la prenotazione del credito d'imposta tramite la *"comunicazione per l'accesso al credito di imposta"* sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Successivamente, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027, è necessario richiedere mediante la *"dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati"*, che gli investimenti indicati nella comunicazione del 2026 siano stati effettivamente realizzati e rispettino i requisiti previsti.

Ritenuta di acconto anche per agenzie di viaggio, agenti marittimi e agenti di imprese petrolifere

Dal **1° marzo 2026** diviene **obbligatoria l'applicazione della ritenuta di acconto** sulle imposte sul reddito per le provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari percepite:

- dalle agenzie di viaggio e turismo;
- dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente.

Tali ritenute sono da applicare nella seguente misura:

- in **via ordinaria**, pari al **23% sul 50% delle provvigioni corrisposte** (sostanzialmente, pari all'11,5%);
- in **via facoltativa**, solo qualora ci si avvalga in via continuativa di dipendenti o di terzi, pari **al 23% sul 20% delle provvigioni corrisposte** (sostanzialmente, pari al 4,6%).

L'effettuazione ridotta nella misura del 4,6% della ritenuta di acconto necessita della preventiva comunicazione al proprio committente di una dichiarazione che attesti la presenza in via continuativa di dipendenti o di terzi da effettuare **entro il 16 marzo 2026** per i contratti già in essere alla data del 1° marzo 2026 (di regola deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno precedente).

Le ritenute di acconto operate sulle provvigioni corrisposte dovranno essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento, con il codice tributo 1040 e l'indicazione del mese e dell'anno in cui è stato effettuato il pagamento.

2) Scade il 31 marzo 2026 la comunicazione al GSE per i crediti 4.0

Il quadro normativo legato al Credito d'Imposta 4.0 continua a evolversi. Gli ultimi interventi delineano un perimetro operativo per la chiusura degli investimenti 2025.

Con il Decreto Direttoriale del 28 gennaio 2026, il Mimit ha previsto una proroga per far fronte alle difficoltà tecniche riscontrate da molte imprese nel consolidamento dei dati definitivi relativi agli investimenti conclusi a fine anno.

In particolare:

- la comunicazione di completamento per i beni strumentali (materiali e immateriali) interconnessi entro il 31 dicembre 2025 slitta dal 31 gennaio al 31 marzo 2026;
- resta obbligatorio l'uso esclusivo della Piattaforma Transizione 4.0 del GSE.

È fondamentale non confondere la scadenza di marzo con quella relativa agli investimenti "prenotati". Per i beni per i quali entro il 31/12/2025 sia stato accettato l'ordine e versato un acconto pari ad almeno il 20%, il termine ultimo per l'ultimazione è il 30 giugno 2026, in questo specifico caso, la comunicazione di completamento dovrà essere inviata entro il 31 luglio 2026.

L'Interpello 40/2026: il "faro" dell'Agenzia delle Entrate sulla validità del credito

La Risposta all'Interpello n. 40 del 16 febbraio 2026 chiarisce la natura degli obblighi introdotti dal D.L. 39/2024 (il decreto che ha imposto la comunicazione preventiva e consuntiva). L'Agenzia delle entrate, con la risposta in commento, fornisce quindi le indicazioni in caso di irregolarità nelle comunicazioni obbligatorie previste per la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione relativi ai piani transizione 4.0.

La risposta chiarisce un **principio fondamentale**: i crediti d'imposta maturano con l'investimento agevolato, ma senza le comunicazioni obbligatorie **non possono** essere utilizzati in compensazione. Nel documento pubblicato l'Amministrazione finanziaria distingue tra violazioni ancora rimovibili e violazioni soltanto ravvedibili, indicando passo per passo come procedere al riversamento, alla regolarizzazione ed all'accesso alle sanzioni ridotte da ravvedimento.

I contenuti del chiarimento riguardano per lo più i seguenti aspetti:

Natura dell'adempimento	La comunicazione al GSE non è un mero onere statistico, ma una condizione di fruibilità. Senza l'invio, il credito non è compensabile.
Sanzioni e Sanabilità	L'AdE chiarisce che la mancata comunicazione non determina la revoca dell'agevolazione se i requisiti sostanziali (interconnessione, perizia, etc.) sono presenti. Tuttavia, per "sbloccare" la compensazione in caso di ritardo, l'impresa deve ricorrere alla remissione in bonis o alle sanzioni amministrative fisse per violazioni formali, a seconda della tempistica dell'invio.
Blocco dei Crediti	L'interpello conferma che l'Agenzia incrocerà i dati GSE con i modelli F24. In assenza di congruità, il modello di pagamento verrà scartato, con conseguenti rischi di morosità fiscale.

Si ricorda che ai fini del buon esito degli investimenti occorre:

1. verificare che la comunicazione ex ante (se dovuta) sia stata trasmessa correttamente;
2. raccogliere le certificazioni e le perizie asseverate definitive;
3. accedere all'Area Clienti del GSE e completare il caricamento dei dati per gli investimenti 2025;
4. monitorare la ricevuta di avvenuta trasmissione, documento essenziale in caso di controlli dell'Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo da utilizzare sarà il 7077.

3) In vista dell'imminente collegamento tra pos e RT arrivano utili indicazioni dall'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire utili chiarimenti in relazione alla disciplina contenuta nell'articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio per l'anno 2025, che prevede, dallo scorso 1° gennaio 2026, il collegamento tra il Registratore telematico (RT) o anche le altre modalità messe a disposizione del contribuente e gli strumenti che permettono il pagamento tracciato delle transazioni commerciali (tipicamente il Pos, ma anche altri strumenti come il SoftPos su smartphone e tablet e le soluzioni di pagamento on line). Per ulteriori approfondimenti, in merito a tale adempimento, si rinvia alla Circolare di Studio n. 13 del 06/03/2026.

Di seguito vengono riportate alcune risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate con interpello n. 44 del 20/02/2026, in relazione ad alcune tematiche sollevate dai contribuenti.

Quesito	Per l'attività di bar e ristorazione ove vi è obbligo di emissione di scontrino fiscale occorre avere un Pos dedicato accreditato e censito sul cassetto fiscale o è obbligatorio anche associarlo al registratore di cassa per lo "Scambioimporto"?
----------------	--

Con riferimento alle attività di bar e ristorazione, rientranti tipicamente tra quelle di cui all'articolo 22, D.P.R. 633/1972, il contribuente dovrà necessariamente provvedere a censire i dispositivi e procedere al collegamento con le modalità di tipo "logico" previste dal provvedimento direttoriale prot. n. 424470 del 31 ottobre 2025.

Con riferimento al quesito posto, pertanto, l'Agenzia precisa che il collegamento mediante il protocollo di "Scambio Importo", tipicamente utilizzato per semplificare l'attività dell'esercente ed evitare errori di digitazione, non è precluso, ma non rileva ai fini dell'adempimento sopra citato.

Quesito	Un unico dispositivo Pos può essere utilizzato per gli incassi di più attività ed essere associato al registratore di cassa solo per gli incassi derivanti dall'attività per cui vi è l'obbligo di emissione di scontrino fiscale (v. attività di bar e ristorante) oppure l'unico dispositivo è sufficiente censirlo con la propria matricola sul cassetto fiscale senza associarlo al registratore telematico?
----------------	--

L'Agenzia evidenzia come dalla normativa in vigore non risulti vietato l'impiego di un unico Pos per gli incassi di più attività, essendo necessario e sufficiente che si adempia all'obbligo di collegamento tra Pos e mezzo di certificazione fiscale con le modalità e per le attività appositamente individuate, nonché alla corretta registrazione, in fase di vendita ed emissione del documento commerciale, delle forme di pagamento utilizzate e del relativo ammontare.

Al riguardo, sempre l'Agenzia ricorda che è sempre possibile, seppur non obbligatorio, emettere documenti commerciali anche per operazioni per le quali non vi è obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, utilizzando l'apposito codice "natura IVA" N2 in fase di registrazione dell'operazione con il registratore telematico.

Quesito	I dispositivi portatili utilizzabili tramite smartphone o con altri modelli autonomi per esempio SumUp, dal 1 gennaio 2026 possono ancora essere utilizzati e devono essere collegati a registratori di cassa o solo accreditati e censiti nel cassetto fiscale?
----------------	--

L'Agenzia osserva come la tipologia dei mezzi di pagamento non sia stata oggetto di modifica da parte della Legge di bilancio 2025. Infatti, la novità riguarda unicamente il vincolo di collegamento tra lo strumento che consente il pagamento elettronico e lo strumento che registra, memorizza e trasmette, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi. L'Agenzia, pertanto, rileva come non vi sia un elenco tassativo dei dispositivi portatili utilizzabili ai fini del pagamento e, dunque, neanche una reale preclusione alla loro utilizzabilità, fermo restando l'obbligo di censimento ed associazione legislativamente previsto.

4) Aliquote contributive Inps 2026 per artigiani e commercianti

Con la circolare n. 14 del 9 febbraio 2026 l'INPS ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla **Gestione artigiani e commercianti** in vigore per il periodo di imposta 2026.

Il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi fissi dovuti dagli artigiani e commercianti è pari a € 18.808,00. Va ricordato che, per l'anno 2026, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 93.707,00 per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a € 122.295,00 per tutti gli altri.

Il contributo minimale a titolo di acconto, comprensivo della maternità, per il 2026 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti	€ 4.521,36	€ 4.611,64

Il contributo IVS dovuto dagli artigiani e commercianti è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF. Pertanto, il contributo dell'anno 2026 si riferisce ai redditi di impresa prodotti nello stesso anno, da dichiarare mediante il modello Redditi 2027:

	Reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti	fino a € 56.224,00	24%	24,48%
	da € 56.224,00	25%	25,48%

Anche per l'anno 2026, è prevista una riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2025 e degli acconti per il periodo di imposta 2026 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- l'eventuale saldo per il 2025 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2026 devono essere versati entro il **30 giugno 2026** (con possibilità di essere rateizzati);
- i quattro contributi fissi a titolo di acconto per il 2026 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del **18 maggio 2026, 20 agosto 2026, 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027**;

- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2026 deve essere versato entro il **30 novembre 2026**.

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non devono versare i contributi fissi minimali, ma sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull'effettivo reddito di impresa alle scadenze degli acconti e del saldo.

Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta dagli iscritti alla gestione artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale di ciascun contribuente, nella sezione "Dati del mod. F24". Attraverso tale opzione è possibile scaricare in PDF il modello F24 da utilizzare per effettuare il pagamento.

5) Gli ultimi chiarimenti riguardanti i contribuenti forfettari

Con alcune risposte ad interpello pubblicate nel corso del mese di febbraio e marzo 2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio parere relativamente ad alcune questioni operative che interessano i contribuenti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 190/14.

Di seguito si riassumono gli spunti più interessanti:

Partecipazione a rete-contratto

Con la **risposta ad interpello n. 24 del 9 febbraio 2026**, l'Agenzia valuta il caso di un professionista forfettario che intende partecipare a una "rete pura tra professionisti da costituirsi nella forma della rete-contratto" con lo scopo di gestire in comune la prestazione lavorativa di uno o più lavoratori dipendenti.

Nel caso di specie, un professionista sarà responsabile degli adempimenti riguardanti la gestione del rapporto di lavoro e gli oneri amministrativi, addebitando pro-quota agli altri retisti le somme a questi riferibili, in funzione dell'utilizzo del lavoratore dipendente ad essi direttamente e analiticamente imputabile.

L'Agenzia ritiene che la partecipazione a una rete-contratto, con le caratteristiche descritte, da parte di un professionista in regime forfettario non integri i presupposti della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1, L. n. 190/2014 (ossia quella relativa al divieto di partecipazione in società); tale soluzione è, quindi, pienamente compatibile con l'utilizzo da parte dei professionisti del regime forfettario.

Investimenti in start up innovative

Con la **risposta ad interpello 29 del 10 febbraio 2026**, si considera la possibilità per il contribuente forfettario di fruire dei benefici per gli investitori in start up innovative.

Ai soggetti che effettuano investimenti in start up innovative, l'articolo 29-bis, D.L. 179/20 riconosce una detrazione IRPEF (che nella più parte dei casi è pari al 30% di quanto investito); l'articolo 2, L. n. 162/2024 stabilisce che, qualora tale detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, al contribuente è riconosciuto un corrispondente credito di imposta, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione.

Per i contribuenti in regime forfettario si pongono dubbi in relazione alle spese che danno diritto a benefici in dichiarazione dei redditi, in quanto il reddito prodotto all'interno di tale regime non è soggetto ad IRPEF, ma è interessato da tassazione sostitutiva.

L'Agenzia osserva che tale possibilità di conversione della detrazione in credito d'imposta trova applicazione anche nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfettario, i quali potranno utilizzare detto credito nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione.

Somme incassate per errore

L'Agenzia delle Entrate con la **risposta ad interpello 68 del 6 marzo 2026**, analizza l'ipotesi relativa ad un professionista che per errore ha incassato somme non spettanti, ma che nell'anno successivo ha provveduto a restituire. Tale risposta rettifica quella precedente relativa all'interpello 26 del 10 febbraio 2026, di parere opposto.

L'Agenzia delle Entrate osserva che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfettario, nel limite degli 85.000 euro rientra ogni compenso percepito ovvero ricavo conseguito dal professionista/imprenditore, salvo le somme indebitamente percepite e poi restituite per errore del committente.

Secondo l'Agenzia, quando si verificano situazioni di questo tipo occorre considerare i compensi effettivamente spettanti, valutando:

- la presenza di un errore nella determinazione delle somme;
- la documentazione che dimostra tale errore;
- il comportamento del contribuente volto a rimediare alla situazione.

Pertanto, l'incasso di una somma erroneamente percepita poi restituita non deve essere considerato nel calcolo della soglia degli 85.000 euro.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati